

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 giugno 2006 - Deliberazione N. 903 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - **Protocollo di intesa tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli per i corsi di Laurea di ambito Sanitario - Deliberazione di Giunta Regionale n. 867 dell'08/07/2005. Modifiche ed integrazioni.**

PREMESSO che il 3° comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 517/93, prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa tra Regione ed Università per l'espletamento di corsi di Diploma universitario dell'area sanitaria;

VISTA la Legge 341/90 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, richiamata dal D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto 2/4/2001 del M.U.R.S.T., che prevede l'istituzione, in luogo di Diplomi Universitari in precedenza attivati, dei Corsi di Laurea per le Professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e della prevenzione;

VISTO l'art. 2, comma 1 del citato Decreto M.U.R.S.T. 2/4/2001, che rinvia l'attivazione dei detti Corsi di Laurea ad appositi Protocolli d'Intesa tra le Università e le Regioni;

CONSIDERATO che il precedente Protocollo d'Intesa, stipulato ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 3905 del 2/8/2002 fra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli, di durata triennale, era venuto a scadenza con l'anno accademico 2004/2005;

RILEVATO che in attesa del raggiungimento di un accordo fra le parti interessate alla nuova stipula del protocollo in questione, la Regione Campania, al fine di evitare il verificarsi di un pericolo vuoto normativo che avrebbe compromesso il regolare svolgimento delle attività corsali per l'anno accademico 2005/2006, con propria deliberazione n. 867 dell'8/7/2005, aveva approvato uno schema di protocollo d'Intesa, che ricalcava nelle sue parti essenziali il Protocollo vigente in precedenza, da sottoscrivere, nelle forme di rito, dal Presidente della Giunta Regionale e dal Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli;

RILEVATO, altresì, che in un momento successivo la Seconda Università degli Studi di Napoli ha richiesto che al testo di detto protocollo venissero apportate alcune modifiche ed integrazioni "dettate da precise esigenze funzionali di tutte le Amministrazioni interessate, nonché all'indispensabile adeguamento alle nuove normative legislative e regolamentarie del settore universitario";

RITENUTO di poter aderire alle richieste di modifica ed integrazione proposte dalla Seconda Università degli Studi di Napoli del citato Protocollo d'Intesa approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 867/2005, in quanto non ne stravolgono l'impianto complessivo e l'impostazione di fondo dello stesso;

RITENUTO, altresì, che l'attivazione dei corsi di Laurea in sede decentrata debba restare comunque, subordinata alla stipula di apposita convenzione fra la Seconda Università degli Studi di Napoli e le AA.SS.LL., AA.OO. e I.R.C.C.S. interessate, conforme ai contenuti dell'allegato Protocollo d'Intesa;

VISTO lo schema di Protocollo d'Intesa che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato,

* Di approvare lo schema di protocollo d'Intesa che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere, nelle forme di rito, dal Presidente della Giunta Regionale e dal Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli;

* La presente deliberazione è inviata per l'esecuzione al Settore 02) Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario, dell'A.G.C. 19) Piano Sanitario Regionale e Rapporti con gli Organi Istituzionali delle UU.SS.LL., al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori dell'A.G.C. Gabinetto della Giunta Regionale 01), nonché al Settore Stampa, Documentazione e Informazione (02, dell'A.G.C. Gabinetto della Giunta 01) per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

Protocollo d'Intesa tra Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli per la formazione dei laureandi dei corsi di Laurea delle professioni sanitarie

L'anno _____, il giorno __ del mese di _____, nella sede della Giunta Regionale della Campania

tra

La Giunta Regionale della Campania - C.F. _____ - nella persona del Presidente
On. Antonio Bassolino nato ad Afragola (NA) il 20 marzo 1947

e

La Seconda Università degli Studi di Napoli - C.F. _____ - rappresentata dal Rettore
_____ nato a _____ il _____

- Visto il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Visto in particolare il 3° comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 517/93, che prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa tra Regione ed Università per l'espletamento di corsi di Diploma universitario dell'area sanitaria;
- Vista la Legge 341/90 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, richiamata dal D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto 2/4/2001 del M.U.R.S.T., che prevede l'istituzione, in luogo dei Diplomi Universitari in precedenza attivati, dei Corsi di Laurea per le Professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche e della prevenzione, rinviando all'art. 2, comma 1, l'attivazione dei corsi stessi alla stipula di appositi Protocolli d'Intesa tra le Università e le Regioni;
- Considerato che il precedente Protocollo d'Intesa, stipulato ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3905 del 23/8/2002, tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli, di durata triennale, è venuto a scadenza con l'anno accademico 2004/2005;
- Ravvisata la necessità di addivenire alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli, che sia conforme al succitato impianto normativo e ridisciplini i rapporti tra i due Enti al fine di consentire alle AA.SS.LL., alle AA.OO.e agli I.R.C.C.S. di svolgere presso le loro sedi gli interi corsi di Laurea;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse che precedono formano patto.

Art. 2

Nell'Ordinamento Universitario – Facoltà di Medicina e Chirurgia sono istituiti i Corsi di Studio delle professioni sanitarie, che rilasciano i corrispondenti titoli di studio.

La formazione deve garantire oltre ad un'adeguata preparazione teorica un congruo addestramento professionale tecnico-pratico al fine di conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti.

I Corsi hanno durata triennale e si concludono con un esame finale (Esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale.

I Corsi si svolgono presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli, che ha istituito i Corsi medesimi e presso le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, le Aziende ospedaliero-universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario nazionale e istituzioni private convenzionate con l'Università stessa, accreditate a norma del decreto ministeriale 24/9/97 e successive modificazioni (D.M. 136/01).

La formazione degli studenti dei corsi di Laurea aventi inizio nell'anno accademico 2005/2006 - nel numero di posti disponibili per ciascuno dei corsi stessi individuati dal Decreto del M.I.U.R. del 23/6/2005 - sarà svolta presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli per i profili di seguito indicati:

- Fisioterapista
- Igienista dentale
- Infermiere
- Infermiere pediatrico
- Logopedista
- Ortottista Assistente di Oftalmologia
- Ostetrica/o
- Podologo
- Tecnico audioprotesista
- Tecnico laboratorio biomedico
- Tecnico sanitario radiologia medica
- Terapista della neuro e psico-motricità dell'età evolutiva
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale
- Tecnico della prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro,

e presso le sedi delle strutture non universitarie del S.S.N. sotto indicate, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 24.9.97, per il numero degli studenti a fianco di ciascuna sede indicato:

AA.SS.LL./AA.OO.	n.corsi	Corso di Laurea	n. allievi
A.S.L. AV 1	1	Infermiere	25
	1	Fisioterapista	15
	1	Logopedista	20

A.S.L. CE 1	1	Infermiere	25
	1	Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico	15
A.S.L. CE 2	1	Infermiere	25
	1	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	20
A.S.L. NA 1	2	Infermiere	50
	1	Fisioterapista	15
	1	Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico	15
	1	Tecnico Sanitario Radiologia Medica	10
A.O. Moscati - Avellino	1	Infermiere	30
	1	Fisioterapista	15
	1	Tecnico Sanitario Radiologia Medica	10
A.O. Rummo - Benevento	1	Infermiere	30
A.O. San Sebastiano - Caserta	1	Infermiere	25
	1	Ostetrica	20
	1	Tecnico Sanitario Radiologia medica	10
A.O. Monaldi - Napoli	1	Infermiere	30
A.O. Ruggi d' Aragona - Salerno	1	Fisioterapista	15
		Ostetrica	20
Istituto Pascale Napoli	1	Infermiere	30

Art. 3

Le strutture sede di formazione, esterne all'Azienda di riferimento della Facoltà di Medicina e Chirurgia, debbono avere i requisiti specifici stabiliti per ciascun Corso di Laurea ai fini dell'accREDITAMENTO della struttura medesima (D.I. 24/9/97).

Art. 4

I corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento universitario che si svolgono presso la sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Azienda di riferimento – sono affidati a personale universitario o a contratto secondo le norme previste dalla legislazione universitaria, ovvero a personale dell'azienda di riferimento, incluso l'affidamento di funzioni di tutori a personale dotato di laurea del profilo professionale specifico del singolo Corso di Studio o titolo equipollente.

Art. 5

Nelle sedi delle Aziende Ospedaliere o IRCSS o altre strutture del SSN, l'insegnamento dei Corsi previsti dall'ordinamento universitario è affidata, di norma, a personale del ruolo sanitario dipendente delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti.

I docenti non universitari del SSN sono nominati, ai soli fini giuridici, annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Università, su proposta del Consiglio di Corso di Studio e delibera del Consiglio di Facoltà e previo nulla osta del Direttore generale della struttura di

appartenenza. La procedura di selezione prevede l'emanazione e la pubblicazione di un bando di concorso per gli insegnamenti da coprire, la presentazione dei curricula e la valutazione comparativa da parte del Consiglio di Facoltà.

La valutazione concerne:

- 1) la congruenza del titolo di studio e dell'attività esercitata con la disciplina per la quale è presentata la domanda di insegnamento;
- 2) La pregressa esperienza didattica e/o la frequenza a corsi di formazione didattica;
- 3) Eventuali titoli scientifici che documentino l'attività di ricerca svolta.

I corsi integrati sono organizzati in moduli affidati a docenti universitari o appartenenti al SSN.

Qualora la struttura presso la quale si svolge la formazione non disponga di unità di personale del ruolo sanitario in possesso dei requisiti previsti in numero tale da assicurare la copertura degli insegnamenti previsti dall'ordinamento universitario, gli stessi saranno affidati dal Consiglio di Facoltà a personale universitario. In assenza di personale sia del S.S.N. sia dell'Università con i previsti requisiti per la docenza, il Consiglio di Facoltà può affidare l'insegnamento dei corsi anzidetti mediante contratto a personale non universitario, secondo le norme regolamentari vigenti.

L'Università dovrà comunque assicurare la copertura, per ciascun anno di corso, di almeno tre insegnamenti annuali o sei insegnamenti semestrali (di norma uno per ogni Corso integrato) da parte di personale universitario individuato dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

L'onere relativo alla docenza dei corsi espletati dal personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, dal personale universitario e dal personale non universitario a contratto, presso le sedi non universitarie del S.S.N. di cui al presente articolo, è a carico della struttura sanitaria (A.S.L./A.O./I.R.C.C.S.) sede di formazione.

Le strutture non universitarie del S.S.N. sedi dei Corsi di Studio, di cui al precedente art. 3, verseranno alla Seconda Università degli Studi di Napoli le somme destinate ai docenti della Università e al personale a contratto non universitario, a richiesta dell'Università.

Sia il personale universitario che quello dipendente del S.S.N. saranno sottoposti ogni anno a procedure di valutazione.

Tale procedura va intesa come Valutazione Globale del Programma del Corso di Studio, che include anche gli elementi di valutazione prodotti dagli studenti. Il programma valutativo viene eseguito preferibilmente ricorrendo a procedure obiettive sull'andamento dei Corsi integrati, sulla produttività del tirocinio guidato, sui risultati conseguiti dagli studenti e sull'attività quantitativa e qualitativa fornita dai docenti. I risultati della valutazione saranno considerati dal Consiglio di Corso di Studio ai fini della programmazione didattica per l'anno accademico successivo.

La Seconda Università degli Studi di Napoli non assume alcun obbligo nei confronti dei dipendenti del ruolo sanitario delle strutture del S.S.N. presso le quali si svolge la formazione e non è responsabile di eventuali inadempienze o ritardi di pagamento delle prestazioni effettuate. Tali responsabilità rimangono a carico delle strutture stesse che sono titolari del rapporto di lavoro e che dovranno curarne la soluzione tenendo indenne la S.U.N. da eventuali azioni legali.

Art. 6

Il Consiglio del Corso di Studio è composto, così come previsto dall'art. 23 dello Statuto della Seconda Università degli Studi di Napoli, come modificato ed approvato con D.R. 17/07/2003.

Il Consiglio di Corso di studio è inoltre integrato:

- a) dai componenti le Commissioni di coordinamento delle sedi non universitarie di cui al successivo art. 7, nonché dai coordinatori dell'insegnamento tecnico-pratico di cui alla successiva lettera d). Il personale non universitario di cui sopra, compreso i Coordinatori degli insegnamenti teorico-pratici e di tirocinio partecipa al Consiglio di Corso senza diritto di voto e senza fare parte dell'elettorato attivo e passivo.
- b) la rappresentanza elettiva degli studenti in seno al Consiglio di Corso, in deroga a quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto, è composta da uno studente per ogni sede del corso di Studio.
- c) I ricercatori afferenti che svolgono attività didattica senza essere responsabili di insegnamento, in deroga a quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto, partecipano di diritto al Consiglio di Corso.
- d) I Coordinatori dell'insegnamento teorico-pratico e di tirocinio (uno per ciascuna sede di svolgimento del Corso), proposti dal Consiglio di Corso di Studio sono nominati dalla Facoltà tra coloro in servizio presso la struttura sede del corso, nell'ambito dello specifico profilo professionale cui corrisponde il Corso.

Il Coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici presso ciascuna sede del Corso di Studio dura in carica per tre anni, è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici, organizza le attività complementari, assegna i tutori di tirocinio e ne supervisiona l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate per l'attività di tirocinio.

Il Presidente del Consiglio di Corso è eletto secondo le modalità previste dall'art. 23 dello Statuto e dura in carica tre anni.

Art. 7

ART. 7

Il Coordinamento organizzativo, in ciascuna delle sedi non universitarie, è demandato ad una Commissione di Coordinamento così composta:

- due docenti universitari di area medica;
- due docenti del SSN;
- un docente del SSN, appartenente allo specifico profilo professionale.

I due docenti universitari sono proposti dal Consiglio di Corso di Laurea, approvati dal Consiglio di Facoltà e nominati dal Rettore. I tre docenti del SSN sono proposti dal Direttore Generale dell'ASL, approvati dal Consiglio di Facoltà e nominati dal Rettore.

Il Coordinatore è nominato dal Rettore su proposta della Commissione di Coordinamento e su delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Detta Commissione dovrà curare l'organizzazione dell'attività formativa del corso stesso.

Art. 8

E' istituita una commissione paritetica per monitorare l'applicazione del presente Protocollo d'intesa.

La commissione è formata da 2 rappresentanti della Seconda Università degli Studi di Napoli nominati dal Rettore di cui uno su proposta del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, da 2 rappresentanti della Regione Campania e precisamente il Coordinatore dell'Area Generale Piano Sanitario Regionale ed il Dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale e, relativamente ad ogni Corso di Studio, un rappresentante dello specifico Ordine, Collegio o Associazione professionale

La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 9

Gli studenti iscritti ai Corsi di Studio che si svolgono nelle sedi del S.S.N. sono assoggettati a tutte le norme dell'ordinamento universitario della Seconda Università degli Studi di Napoli. Essi, per le attività amministrative connesse alla carriera universitaria, faranno riferimento esclusivamente agli uffici di segreteria studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di appartenenza

Art. 10

La Seconda Università degli Studi di Napoli garantisce gli adempimenti connessi alle funzioni di segreteria amministrativa riguardanti gli studenti iscritti ai Corsi di Studio nonché gli adempimenti connessi all'espletamento dei procedimenti riguardanti il personale di cui all'art. 5. L'Università assume, altresì, gli oneri connessi alla copertura e alla gestione di una polizza assicurativa contro gli infortuni degli studenti iscritti ai Corsi di Studio.

A copertura dei succitati oneri, la Seconda Università degli Studi di Napoli assume al proprio bilancio le tasse versate dagli studenti iscritti ai corsi de quo nella misura prevista e corrisponde alla Struttura del SSN sede di Corso di Studio la percentuale del 10% del contributo.

Art. 11

L'A.S.L./A.O./I.R.C.C.S. sede dell'attività decentrata di formazione assicura la necessaria copertura finanziaria per il funzionamento complessivo dei Corsi di Studio attivati presso le proprie sedi non universitarie, in possesso dei requisiti di cui al precedente art.3 e per le quali hanno formalmente manifestato adesione all'istituzione di Corsi di Studio, nonché i costi del personale universitario e non universitario, ivi inclusi gli oneri derivanti dal precedente art. 7 (coordinamento amministrativo).

Ai fini della quantificazione del costo della singola docenza del personale universitario e a contratto, si specifica che esso è fissato in un importo orario lordo pari a 133,33 euro, comprensivo di ogni onere di legge e dell'eventuale indennità di trasferta, da corrispondere secondo la normativa vigente. Lo svolgimento delle ore di docenza deve essere preventivamente vistato dalla struttura del S.S.N. sede del corso di laurea e successivamente ratificato dal Preside di Facoltà.

L'A.S.L./A.O./I.R.C.C.S. sede dell'attività decentrata di formazione effettuerà il versamento, necessario ai fini dell'effettivo pagamento dei docenti del Corso di Studio, su richiesta della S.U.N., a seguito della programmazione delle attività didattiche effettuata dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il trattamento economico di cui al presente articolo sarà applicato a tutti gli insegnamenti che si svolgeranno nel medesimo anno accademico a decorrere dal 2005/2006.

Art. 12

In merito alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs.vo 626/94 e degli artt. 65 e 66 del D.Lgsvo 230/95 e s.m.i., in relazione all'attività degli studenti svolta in strutture esterne all'Ateneo, spetta al Datore di Lavoro dell'Ateneo effettuare l'informazione e la formazione, fornire i dispositivi di protezione individuale e sottoporre alla sorveglianza sanitaria e medica i lavoratori dipendenti ed equiparati, qualora esposti ai rischi previsti dalle suddette normative, mentre è obbligo del Datore di lavoro della struttura esterna garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e delle apparecchiature eventualmente utilizzate.

Art. 13

Il presente Protocollo d'intesa, ad eccezione delle disposizioni riguardanti il numero degli iscrivibili e la tipologia dei Corsi da attivare, nonché le sedi, che saranno di anno in anno individuati, rispettivamente, con decreto interministeriale e mediante corrispondenza tra la Seconda Università degli Studi di Napoli e la Regione Campania, ha durata triennale ed esplica i suoi effetti per tutta la durata dei Corsi di Studio attivati nel triennio. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'intesa si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto